



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento aggizionale comunale all'I.R.P.E.F.

**(Ai sensi art.1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs
360/1998 s.m.i.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02-04-2007

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 19-06-2012 (art. 5, art.7)

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 05-11-2014 (art. 5, art.7)

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita *(a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191)* dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di SPIRANO, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di SPIRANO, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5 Aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2014 nella misura dello **0,80 per cento**.
(L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura dei **0,6 punti percentuali** **MODIFICA C.C.37/05-11-2014**)

(L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di **0,4 punti percentuali**.
MODIFICA C.C.17/19-6-2012)

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 comma 142

legge

296/2006.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6 Modalità di versamento

1. Il versamento della addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato ai sensi

dell'art. 4 del presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanta previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7 Esenzioni

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € **12.000,00**.

(Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € **10.000,00** MODIFICA C.C.37/05-11-2014).

(Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €..... MODIFICA C.C.17/19-6-2012).

Art. 8 Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9 Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

